



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



Associazione FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO
Via Santa Rosa, 1 - 36016 Thiene (VI)
Partita IVA/Codice Fiscale 03018360242

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 26/10/2020

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 21, con modalità online (piattaforma MEET), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Famiglie Adottive Alto Vicentino, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Roberta Toniolo, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Alessandro Meneghini.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 63 soci su un totale di 74 soci iscritti all'associazione e aventi diritto di voto. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto alle nuove normative del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto UNANIME, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:55, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Meneghini

La Presidente

Roberta Toniolo



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



STATUTO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO ODV**; questa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Santa Rosa n.1 nel comune di Thiene (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'adozione e l'attenzione verso le tematiche adottive attraverso contatti tra persone, famiglie, istituzioni, enti ed altre associazioni.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI ADOTTIVE
e AFFIDATARIE
in RETE

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma 1.d)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma 1.i)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (comma 1.w)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promuovere e coordinare uno o più gruppi di auto-aiuto per famiglie nei quali coppie di genitori possano trovarsi assieme per conoscersi e confrontare le diverse esperienze
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la disponibilità all'accoglienza
- Proporsi quale riferimento per le famiglie che vogliano incontrarsi e confrontarsi sul tema adottivo e che necessitino di sostegno e informazioni sulle problematiche adottive
- Promuovere iniziative di informazione, conoscenza, collaborazione e sostegno dei Paesi stranieri di provenienza dei minori adottati
- Mettere in atto iniziative concrete a favore dei diritti dell'infanzia e in particolare di quella abbandonata e/o in difficoltà
- Istituire gruppi di auto mutuo aiuto rivolti a famiglie adottive residenti nel territorio
- Ascoltare, sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso adottivo, in particolare nel post-adozione
- Organizzare incontri e laboratori formativi
- Partecipare ad eventi che promuovano la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Famiglie Adottive Alto Vicentino ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI ADOTTIVE
e AFFIDATARIE
in RETE

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge in base al bilancio e alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- ratifica l'ammissione dei nuovi associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data/orario di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o nel sito internet della stessa. La convocazione può avvenire anche a mezzo e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

ART. 14 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI ADOTTIVE
e AFFIDATARIE
in RETE

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;

il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



ART. 24 (Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Famiglie Adottive Alto Vicentino

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com
www.famiglieadottivealtovicentino.it
tel. 335 1431558



COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI ADOTTIVE
e AFFIDATARIE
in RETE

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

ART. 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.